



Roma, 7 Maggio 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 56

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell'8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell'Agenzia Entrate – Chiarimenti e risposte ai quesiti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 13 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 13 – 2020

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell'8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell'Agenzia Entrate – Chiarimenti e risposte ai quesiti

Con la Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a quesiti posti dai contribuenti in merito alle disposizioni di cui ai Decreti Legge n. 18 e 23 emanati nei mesi di Marzo e Aprile 2020. Tra le risposte ai quesiti posti, si riportano quelle che possono interessare le ASD e SSD.

Adempimenti tributari sospesi fino al 30 Giugno 2020

E' confermato che i termini di presentazione della dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019 sono sospesi fino al 30 Giugno 2020.

Tuttavia, in assenza di dichiarazione IVA gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, in misura superiore a 5.000,00 euro, o trimestrale, che può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

E', pertanto, possibile presentare la dichiarazione anche durante il periodo di sospensione.

Sospensione termini di presentazione del Mod. EAS

Le quote e i contributi associativi degli Enti non commerciali - tra i quali sono ricomprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché, per determinate attività, tra cui sono comprese quelle delle ASD, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUIR - e i corrispettivi percepiti, non sono imponibili.

Per fruire dell'agevolazione, però, è necessario che l'Associazione Sportiva Dilettantistica trasmetta in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il Modello EAS, entro 60 giorni dalla costituzione. Il modello deve essere presentato nuovamente quando cambiano i dati comunicati in precedenza.

La scadenza è del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Anche questa scadenza è prorogata al 30 Giugno 2020, ferma restando l'applicabilità dell'istituto della *remissione in bonis* del Mod. EAS.

Sono sospesi fino al 30 giugno i termini per la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali.

Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine

E' prevista la detraibilità, ex art. 15 TUIR, della spesa sostenuta per l'acquisto di mascherine protettive per un importo pari al 19% della spesa, sempre che si tratti di mascherine rientranti fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.

(<http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTIONMASCHERA>)